SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PLAESTICA E DI VETRO DA DESTINARSI AL DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

LOTTO 4

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Bologna, via Zamboni, 33 (C.F. 80007010376), in persona del Dirigente ……, nato a …….. il …….., domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Direttore Generale rep. 274 prot. n. 9802 del 19 gennaio 2021 che ha individuato le competenze proprie delle Aree amministrative dell'Ateneo e con Provvedimento Direttore Generale rep. n. 490 prot. n. 15738 del 26 gennaio 2021 che ha nominato il Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti;

e

…….. con sede in ……., Via ……. (C.F. n. ……. - P.I. n. …….), in persona del legale rappresentante, Dott. ……., nato a ……. il …….e residente a ……. Via ……. n. ….., di seguito denominato Appaltatore

PREMESSO CHE

- con determina del Direttore del Dipartimento di Farmacia e di Biotecnologie Rep. n. 263, Prot. n. 2254 del 9.05.2022, è stata disposta l'approvazione del progetto per la stipula di Accordi Quadro per la fornitura di materiale di plastica e vetro ed in particolare la relazione tecnica e il capitolato tecnico con i relativi allegati;
- con determina del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti rep. n. 647, prot. 106353 del 11.05.2022 è stata disposta l'indizione ed espletamento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della l. 120/2020, suddivisa in 4 lotti, da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per la fornitura di materiale di plastica e di vetro per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e di Biotecnologie, per un valore massimo stimato pari ad Euro 147.745,19 €, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, rep. n. ……, prot. n. …….. del …… sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara con le modalità di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del

2.12.2016;

- l'avviso di avvio della procedura è stato pubblicato in sul portale di Ateneo, e in pari data sul sito del MIT;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta su piattaforma telematica di negoziazione, in modalità ASP, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e 58, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di …….. che ha presentato la migliore offerta;
- con provvedimento, rep. n. …… del …… la fornitura è stata quindi aggiudicata al concorrente …….;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla alle suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data ……. l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- ***[eventuale]*** in data…….. con nota n. ……. è stato avviato il servizio in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. *32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016* [*se l'avvio anticipato precede le verifiche inserire*: ~~*o*~~ *in data……... con nota n. ……. è stato avviato il servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche come previsto dall' art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento*].

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Accordo Quadro, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.
2. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell' Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- listino dei prezzi offerti.

Formano parte integrante del presente Accordo Quadro e non sono materialmente allegati allo stesso:

- l'offerta economica;
- [eventuale] la procura speciale;
- la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura di materiale di plastica e di vetro per le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBit dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.
2. Gli specifici prodotti oggetto della fornitura per ciascun lotto sono indicati nelle Stime di fabbisogno allegate al Capitolato tecnico (allegato 4.4).
3. Sono parte integrante della fornitura il trasporto e la consegna.
4. Il presente Accordo Quadro è stipulato a favore di massimo 3 operatori economici.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

1. L'Accordo Quadro ha una durata prevista di 24 (ventiquattro) mesi che decorrono dalla data di invio del primo OdF (ordinativo di fornitura), eventualmente prorogabile mediante comunicazione del Rup, sino ad esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.
2. L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione o nelle more della stipula ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute.
3. L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire tutte le forniture che l'Università di Bologna ordinerà prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dello stesso. In tal caso, il termine di efficacia dell'Accordo Quadro si deve intendere prorogato per tutto il periodo di tempo necessario per garantire l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata con inclusi i servizi annessi, senza che l'Impresa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
4. Non sono previsti il rinnovo e la proroga dell'Accordo Quadro.

5. L’esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel capitolato allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

1. L’importo dell’Accordo Quadro ammonta ad € 45.778,54 iva esclusa.
2. Le quantità stimate, allegate al Capitolato tecnico, non costituiscono un minimo o un massimo d’ordine che l'Università di Bologna si impegna ad acquistare. Pertanto, l'importo contrattuale rappresenta unicamente un valore massimo spendibile, senza vincolare l’Università al completo esaurimento dello stesso, non costituendo un minimo contrattuale garantito, né l’Impresa, in tal caso, potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.
3. Trattandosi di appalto di mera fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze e non sono stati stimati costi per la manodopera.
4. Il costo unitario dei beni di cui al listino prezzi offerti allegato è stato determinato dall’Appaltatore per ciascun prodotto in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il corrispettivo, determinato dal costo unitario dei beni di cui sopra moltiplicato per le quantità richieste nel periodo di riferimento, si riferisce alla prestazione eseguita a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Università.

ARTICOLO 6 – ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E MODALITA’ DI EMISSIONE DI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. I luoghi di consegna si riferiscono a tutte le sedi del Dipartimento, come meglio specificato all’art. 2 del Capitolato tecnico.
2. Le caratteristiche dei prodotti e le condizioni di fornitura sono dettagliate nel Capitolato tecnico agli artt. 3, 4 e 5.
3. Fatto salvo il caso di avvio anticipato della fornitura, alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra gli Aggiudicatari e l’Università di Bologna, seguirà l’emissione degli OdF, in cui verranno indicate le specifiche necessità di approvvigionamento, i luoghi presso cui dovranno essere consegnate le forniture e il nominativo del Referente dell’ordine. I fornitori si impegnano ad effettuare la consegna entro i termini indicati nell’art. 6 del Capitolato tecnico.

4. L'appaltatore dovrà attenersi alle quantità indicate nei singoli OdF, rispettandone i tempi di consegna.
5. Il RUP potrà esercitare l'opzione di acquisto tramite OdF nel rispetto dell'importo massimo contrattuale.
6. L'Appaltatore si impegna a non applicare spese di spedizione/consegna per tutti gli OdF d'importo superiore a Euro €100,00 iva esclusa ciascuno.
7. Per OdF di importo inferiore ad €100,00 euro al netto di Iva, il Dipartimento riconoscerà un importo massimo di €10,00 quale spesa di spedizione e consegna.

ARTICOLO 7 – AFFIDAMENTO ORDINATIVI DI FORNITURA TRA OPERATORI AGGIUDICATARI [eventuale in caso di più aggiudicatari]

1. Tra i tre operatori economici contraenti, la scelta dell'operatore cui affidare gli OdF sarà effettuata sulla base del prezzo unitario più basso offerto sui singoli prodotti che si intendono acquistare con ciascun OdF.
2. Nel caso di offerta di pari valore sui singoli prodotti, gli OdF verranno effettuati sulla base del principio di rotazione dei fornitori, secondo l'ordine della graduatoria.
3. L'Università potrà derogare al criterio della scelta secondo il prezzo più basso, qualora per specifiche categorie di prodotto, sia necessario acquistare un preciso bene, in relazione agli ambiti di impiego del materiale utilizzato nelle peculiari attività di ricerca.

   Fra i prodotti per i quali potrebbe essere necessario effettuare uno o più OdF derogando dal criterio del prezzo più basso, si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti :

   - Capillari in vetro;
   - Cryobox in cartone idrorepellente;
   - Guanti latex e vinile;
   - Rotolo alluminio e pellicola;
   - Vetrini portaoggetto e coprioggetto;

   In tali ipotesi, l'Amministrazione garantirà il rispetto del principio di trasparenza nell'assegnazione degli specifici OdF esplicitando la motivazione tecnico-scientifica alla base della deroga al criterio del prezzo più basso.
4. L'Università potrà ordinare da uno, da più o da tutti gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 8 - VARIANTI ALL'ACCORDO QUADRO

1. L'Università può introdurre quelle varianti all'Accordo Quadro che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall'Università, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.
3. I prezzi unitari potranno essere soggetti a revisione annuale a decorrere dal secondo anno di contratto, ai sensi dell'art. 106, co. 3 D.lgs. n. 50/2016, fino al limite massimo della percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. elaborato dall'ISTAT) nell'anno precedente il momento della revisione, previa dettagliata ed analitica dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'effettivo aumento dei costi connessi alla fornitura oggetto dell'appalto.
4. L'Appaltatore, qualora intenda richiedere la revisione dei prezzi, dovrà inoltrare al RUP una richiesta, allegando la documentazione comprovante l'aumento dei costi connessi all'esecuzione dell'appalto giustificativi della richiesta.
5. Ricevuta la richiesta, il RUP avvierà un'istruttoria al fine di valutare l'esistenza dei presupposti per apportare un'eventuale modifica dei prezzi, effettuando altresì un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso alla regolare esecuzione del contratto, alla copertura contabile e al contenimento della spesa.
6. L'andamento dell'indice F.O.I. è disponibile all'indirizzo https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università concede l'accesso nei propri locali al personale dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con con il RUP o il Referente tecnico dell'Università.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Accordo Quadro e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro

realizzazione secondo quanto stabilito nell'Accordo Quadro e negli Atti di gara

3. L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
4. L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
6. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del dell'Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il Rup. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni

salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

A tal fine, l'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.

8. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
9. L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

1. La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste al punto 4.4 *"Non conformità dei prodotti, contestazioni, sostituzioni"* del capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
2. Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. Il presente Accordo Quadro è soggetto a verifica di regolare esecuzione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016.
4. La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
2. Gli OdF verranno remunerati "a misura": il corrispettivo di ogni ordinativo di fornitura sarà dato dalla quantità di materiale per tipo effettivamente ordinata dal Rup moltiplicata per il prezzo unitario indicato dall'appaltatore nel listino prezzi presentato in sede di offerta, e sarà corrisposto unicamente a seguito della verifica di regolare fornitura da parte dell'Università di Bologna.
3. Le fatture potranno essere emesse dall'Appaltatore in base al corrispettivo individuato per ciascun

OdF e solo a seguito della verifica di regolare esecuzione da parte dell'Università.

4. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013 ed intestate a "Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT". Le fatture oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- IBPJSZ (codice univoco ufficio);
- CIG
- CUP (se indicato nell'OdF)
- numero di RdO
- estremi del contratto;
- numero e data dell'OdF
- nome del Referente dell'ordine (se indicato nell'ordinativo di fornitura).

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

5. Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.
8. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione dell'Accordo Quadro o le modalità

di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore ha costituito, prima della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro ……, mediante polizza n. … emessa il …….. da ……..
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.
3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
5. Ai sensi dell'art. 103, c. 5 del D.Lgs. 50/2016, è previsto, per ciascun lotto, lo svincolo progressivo della garanzia definitiva.

   Data la natura e l'oggetto dell'Accordo Quadro lo svincolo avverrà come segue:

   -il 50% della garanzia verrà svincolato al raggiungimento del 50% del valore complessivo dell'Accordo Quadro;

   - l'ulteriore 30% della garanzia verrà svincolato al raggiungimento del 80% del valore complessivo dell'Accordo Quadro;

   - il restante 20% verrà svincolato alla conclusione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 14 – PENALI

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

   - per ciascun giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini di cui al par. 6 del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
   - qualora la fornitura effettuata non risulti corrispondente, anche in parte, ai requisiti e alle condizioni contrattuali, l'Università potrà applicare una penale pari al 10% dell'importo relativo ai prodotti difettosi o rifiutati;
   - in caso di mancato rispetto della tempistica di sostituzione della merce rifiutata, di cui al par. 4.4 del Capitolato tecnico, l'Università potrà applicare una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
   - nel caso in cui si verifichino 3 segnalazioni per omessa o non corretta esecuzione della fornitura (non corrispondenza ai requisiti e alle condizioni contrattuali, mancato rispetto delle tempistiche), l'Università potrà applicare una penale di importo pari a 1.500,00 €. Il verificarsi di tale fattispecie verrà considerato grave inadempimento e l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
   - in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o sull'importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione.
2. L'università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore dell'Accordo Quadro.
3. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che

si risolvano in una non corretta fornitura.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Università può recedere dall'Accordo Quadro anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:
   - per motivi di pubblico interesse;
   - in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.
2. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
3. L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro in caso di:
   - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati;
   - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
   - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
   - frode nella esecuzione della fornitura;
2. L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 14 "Penali", nei seguenti casi:
   - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università, ai sensi dell'art. 17 "Brevetti industriali e diritti d'autore" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. 18 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. 21 "Trasparenza" del presente Contratto;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita ;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione;
- infine, l'Università può disporre la risoluzione di diritto di cui all'art. 1456 c.c., nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.

3. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro l'Università, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne

l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, potrà affidare in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

   _____

2. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro di subappalto e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, fatto salvo le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c).
4. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. È assolutamente vietato, sotto pena di nullità ai sensi dell'art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione dell'Accordo Quadro per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

   [qualora l'Appaltatore non l'abbia richiesto in offerta, sostituire tutto quanto sopra con quanto di seguito riportato]

   Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

1. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ

1. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
4. L'Accordo Quadro si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
   - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
   - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, l'Accordo Quadro si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Valentina Vasina, in servizio presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT.

ARTICOLO 23 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Accordo Quadro sono interamente a carico dell'appaltatore.
2. L'imposta di bollo è a carico dell'appaltatore e al versamento all'erario provvede l'Università di Bologna. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018).

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina https://www.unibo.it/privacy

ARTICOLO 25 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione dell'Accordo Quadro saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

Le clausole di cui agli artt. 9 (Varianti all'Accordo Quadro), 14 (Penali), 14 (Recesso), 16 (Risoluzione dell'Accordo Quadro), 23 (Spese contrattuali), 25 (Foro competente) del presente Accordo Quadro sono

espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente Accordo Quadro è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Il presente Accordo Quadro è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per l'Appaltatore

(Firma digitale – legale rappresentante)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

(Firma digitale - Dirigente)